



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

Reggio di Calabria, 11 maggio 2017

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 20560 del 11.05.2017

Classificazione 02.11

Cons. Franco Sergio
Presidente I Commissione consiliare
Affari istituzionali, Affari generali e
Normativa elettorale

e, p.c.

dr. Maurizio Priolo
Segretario Generale

Avv. Ugo Massimilla
Capo Gabinetto Presidenza

dr. Maurizio Priolo
Dirigente Area Assistenza Commissioni

SEDE

OGGETTO: Proposta di provvedimento amministrativo n. 169/10[^] di iniziativa dei consiglieri regionali W. Ferro, D. Tallini, M. Magno e F. Orsomarso recante: "Istituzione, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, di una Commissione di inchiesta con il compito di svolgere un'inchiesta sull'attività amministrativa della Regione che ha portato il legislatore ad approvare la Legge Regionale 19 settembre 2014, n. 19 e di verificare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare dell'attuale sistema elettorale calabrese all'esito della pronuncia della Corte Costituzionale".

Si trasmette la proposta di provvedimento amministrativo n. 169/10[^], assegnata nel merito a codesta Commissione.

Di quanto sopra verrà data comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(dot. Rocco Sirio)

IL DIRIGENTE

(Avv. Maria Stefania Lauria)

Istituzione, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, di una Commissione di inchiesta con il compito di svolgere una inchiesta sulla attività amministrativa della Regione che ha portato il legislatore ad approvare la Legge Regionale 19 settembre 2014, n. 19 e di verificare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare dell'attuale sistema elettorale calabrese all'esito della pronuncia della Corte costituzionale.

ARTICOLATO

Art. 1 - Istituzione e compiti della Commissione

1. Ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto regionale, è istituita, per la durata di mesi TRE, una Commissione d'inchiesta di seguito denominata "Commissione", con il compito di svolgere una inchiesta sull'attività amministrativa della Regione che ha portato il legislatore ad approvare la legge regionale n. 19 settembre 2014 n. 19 e di verificare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare dell'attuale sistema elettorale calabrese all'esito della pronuncia della Corte costituzionale.

Art. 2 - Composizione della Commissione

1. La composizione della Commissione d'inchiesta è proporzionata alla consistenza dei Gruppi, secondo le disposizioni stabilite per le Commissioni Permanenti dall'articolo 29, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio.
2. La Commissione d'inchiesta è presieduta da un consigliere tra quelli indicati dall'opposizione. La Commissione è nominata con le modalità previste dall'articolo 35 del Regolamento interno del Consiglio.

Art. 3 - Acquisizione di atti e documenti

1. Nello svolgimento dell'inchiesta, la Commissione può richiedere agli Uffici della Regione, tutte le informazioni e la documentazione utile all'espletamento dell'inchiesta, senza che ad essa sia opponibile il segreto d'ufficio, e può altresì convocare persone che possano fornire informazioni utili al completamento dell'inchiesta.»

Art. 4 – Strutture di assistenza

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si provvederà ad individuare la struttura di supporto.

[Handwritten signatures]

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 19586 del 05.05.2017

Classificazione 01.09.01

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 16464 del. 11/4/2017

Classificazione 1-3-1

MINIST. CA FIG. REG. (20)

11-06-17



Sig. Presidente

del Consiglio Regionale della Calabria

SEDE

Oggetto: Richiesta di istituzione di Commissione d'inchiesta ai sensi dell' art. 32 dello Statuto della Regione Calabria e dell'art. 35 del Regolamento interno del Consiglio regionale

Premesso:

- il procedimento per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Calabria e del Consiglio regionale, le cui operazioni di voto si sono tenute il 23 novembre 2014, è stato regolato dalla Legge Regionale 7 febbraio 2005 n.1 come modificata, da ultimo, dalla Legge Regionale 6 giugno 2014, n. 8 (impugnata dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale) e dalla Legge Regionale 19 settembre 2014, n. 19;
- con ordinanza n. 519 del 20 marzo 2015 il Tar Calabria ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale affinché verificasse la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a) della richiamata Legge Regionale 12 settembre 2014, n.19 che aveva soppresso il rinvio all'art. 5, comma 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (secondo il quale deve essere proclamato consigliere regionale il candidato presidente miglior perdente);
- con sentenza n. 243, decisa nell'adunanza del 19 ottobre 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante «Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)», per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo";
- per effetto della dichiarata incostituzionalità della norma, il Tar Calabria, con sentenza n.80 del 25 gennaio 2017, ha proclamato Wanda Ferro eletta alla carica di Consigliere regionale (al posto di Giuseppe Mangialavori) in applicazione dell'art. 5, comma 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (il quale prevede, appunto, la riserva di un seggio al candidato presidente miglior perdente) ;
- le ragioni della dichiarata incostituzionalità della norma risiedono, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella circostanza che il legislatore calabrese ha adottato la legge regionale 19 settembre 2014, n. 19 in pieno regime di prorogatio, sopprimendo il rinvio alla Legge Costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999, senza che tale soppressione fosse imposta dalla necessità di adeguarsi ai rilievi formulati dal Governo sulla legge regionale 6 giugno 2014, n. 8 (che aveva apportato precedenti modifiche al sistema elettorale calabrese - per adeguarlo alle disposizioni della nuova normativa nazionale introdotta dal decreto legge n. 138/2011 - e che era stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014);

- la Corte costituzionale ha precisato che la necessità dell'intervento legislativo durante la prorogatio può essere ravvisata solo con riferimento alle modifiche della legge elettorale direttamente volte a conformarsi al ricorso governativo, ma non rispetto ad interventi estranei a tale finalità;
- più in particolare, la Corte ha affermato che, per recepire i rilievi formulati nel ricorso del Governo, sarebbe stato sufficiente limitare l'intervento a quella sola parte dell'art. 5, comma 1, che consente, per l'assegnazione del seggio al secondo classificato, il ricorso al seggio aggiuntivo;
- la legge regionale calabrese, invece, pur non ricorrendo (secondo quanto affermato dalla Consulta) la necessità di intervenire su disposizioni che, oltre a non formare oggetto di alcuna impugnativa, non ricadevano, neppure indirettamente, nell'oggetto delle censure relative alla previsione di seggi aggiuntivi e, quindi, al superamento del numero massimo di consiglieri (stabilito dall'art. 14 del decreto legge n. 138 del 2011) ha eliminato non solo la disposizione che avrebbe potuto portare all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, ma l'intera disciplina dell'attribuzione del seggio al candidato presidente miglior perdente;
- in definitiva, la Corte costituzionale ha decretato che la legge regionale calabrese ha illegittimamente eliminato la disciplina dell'attribuzione del seggio al candidato presidente miglior perdente senza che tale soppressione fosse necessaria al fine di adeguarsi ai rilievi formulati dal governo;
- dall'esame dell'iter di approvazione della Legge Regionale 19 settembre 2014 n. 19 (dichiarata incostituzionale dalla Consulta nella parte in cui espunge per intero il diritto del seggio aggiuntivo al candidato presidente miglior perdente) emerge, invece, senza che sia lasciato spazio ad equivoci di sorta, che l'obiettivo dichiarato della modifica apportata al sistema elettorale calabrese fosse soltanto quello di adeguarsi ai rilievi formulati dal governo;
- infatti, il progetto di legge n. 594/9[^] depositato presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale in data 11 settembre 2014 (proponente F.Talarico) e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, è accompagnato da una relazione illustrativa nella quale si legge che : *"Il Ministero dell'Interno e il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sollevato delle censure di incostituzionalità nei confronti della legge regionale 6 giugno 2014, n. 8 concernenti rispettivamente la soglia di sbarramento del 15% per il riparto dei seggi e l'eventualità che, per mezzo del doppio premio di maggioranza, si superi la soglia dei 30 componenti del Consiglio regionale, di cui all'articolo 14 del d.l. n. 138 del 2011. Tali rilievi sono stati accolti dal Consiglio dei Ministri che, nella seduta del 10 luglio 2014, ha deliberato di impugnare la legge regionale n. 8/2014. Al fine di dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali, la presente proposta di legge si propone, apportando le relative modifiche alle norme interessate dalle censure, di ripristinare le percentuali dello sbarramento e dei seggi attribuiti quale premio di maggioranza alle soglie esistenti prima delle modifiche introdotte dall'impugnata legge regionale n. 8 del 2014, ad eccezione della soglia di sbarramento relativa alle coalizioni che viene fissata all'8 per cento. Inoltre, la riscrittura del comma 3 dell'articolo 1 della legge elettorale regionale (1/2005) comporta anche il venir meno dei dubbi sollevati in merito all'interpretazione del concetto di "coalizione";*
- il progetto di legge, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 410 del 11 settembre 2014 (nella stessa giornata in cui è stato depositato presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale e senza la preventiva assegnazione alla commissione Consiliare competente prevista dall'art.66 del Regolamento), contiene una relazione d'accompagnamento del tutto identica a quella del progetto di legge(secondo quanto si rileva dall'estratto pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale);

- dalla lettura dei resoconti della seduta del Consiglio regionale (anch'essi pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale) emerge ancora che il presidente della seduta ha comunicato che *"riguardo la legge elettorale, si procederà a recepire le eccezioni avanzate dal Governo per evitare prolungamenti del turno elettorale ed eventuali problematiche post elettorali, con la previsione di uno sbarramento di coalizione dell'otto per cento"* ;
- più in particolare, nel resoconto integrale della seduta è riportata la comunicazione del presidente secondo la quale si poteva procedere a *"votare il testo per recepire le eccezioni da parte del Governo"*;
- sempre dal resoconto integrale della seduta, emerge che, dopo un acceso dibattito, il presidente ha comunicato di porre *"ai voti questo provvedimento che, naturalmente, avrà bisogno di coordinamento formale, che prevede il recepimento di tutte le obiezioni da parte del Governo, con l'unica modifica dello sbarramento di coalizione non al 5 per cento, ma all'8 per cento. Quindi, con questa unica modifica nel testo predisposto si accolgono tutti i rilievi del Governo. Ci sarà bisogno anche del coordinamento formale e di un'altra modifica che riguarda la circoscrizione elettorale di Catanzaro, che diventa competente anche per la provincia di Vibo Valentia e per la provincia di Crotona, visto che abbiamo individuato una nuova circoscrizione"*;
- dal dibattito che ha preceduto la votazione della proposta di legge (approvata con 28 voti favorevoli ed 1 contrario su 49 consiglieri assegnati) emerge come tutti i consiglieri fossero convinti che la proposta di legge dovesse servire soltanto a superare i rilievi mossi dal governo mediante l'impugnativa presentata dinanzi alla Corte Costituzionale (effettuata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014) avverso la Legge Regionale 6 giugno 2014, n. 8;
- per completezza espositiva, va ricordato che la legge è stata pubblicata sul Bur Calabria n. 43 del 12 settembre 2014 e che con decreto presidenziale n. 91 del 15 settembre 2014 furono indette le elezioni regionali per il successivo 14 novembre 2014;
- gli eventuali ulteriori rilievi che il governo avrebbe potuto e dovuto muovere sulle nuove modifiche introdotte dalla Legge Regionale 19 settembre 2014 n. 19 (dichiarata, poi, incostituzionale dalla Consulta) avrebbero imposto, verosimilmente, lo slittamento delle elezioni regionali per le quali, al contempo, il Tar Calabria aveva imposto la indizione con ordinanza n.472 del 4 settembre 2014;
- a ciò va aggiunto che la Corte Costituzionale si è limitata a pronunciare l'incostituzionalità della legge elettorale calabrese per la sola parte sollevata con l'ordinanza del Tar Calabria (quella che aveva soppresso il rinvio all'art. 5, comma 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (secondo il quale deve essere proclamato consigliere regionale il candidato presidente miglior perdente), ma l'attenta lettura della sentenza della Consulta induce a ritenere che possano esservi ulteriori profili di incostituzionalità là dove si afferma che : *"tuttavia, nel caso in esame, tale obiettivo è stato realizzato dal legislatore calabrese attraverso modifiche della legge elettorale riferite non solo alle disposizioni direttamente attinte dall'impugnativa (l'art. 4 della legge reg. Calabria n. 1 del 2005, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 8 del 2014), ma anche ad altre, ed in particolare, per quanto qui interessa, attraverso l'eliminazione del richiamo, contenuto nell'art. 1 della legge elettorale regionale n. 1 del 2005, all'art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, il quale prevede la riserva di un seggio al candidato miglior perdente"*;

- non sembra potersi dubitare, dunque, che il legislatore calabrese ha approvato una legge elettorale i cui effetti si sono rivelati del tutto diversi dal dichiarato obiettivo di adeguarsi ai rilievi mossi dal governo;

- a tale conclusione è giunta anche la Corte costituzionale là dove, nel corpo della sentenza, ha affermato che: *“dall’esame del dibattito in sede consiliare e della stessa relazione illustrativa alla proposta di legge in esame, emerge che l’esigenza di modificare la legge elettorale è derivata dalla volontà «[...] di dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali [...] apportando le relative modifiche alle norme interessate dalle censure, di ripristinare le percentuali dello sbarramento e dei seggi attribuiti quale premio di maggioranza alle soglie esistenti prima delle modifiche introdotte dall’impugnata legge regionale n. 8 del 2014»”;*

- peraltro, la sentenza della Corte costituzionale, che ha corretto d’ufficio la legge elettorale calabrese, non sembra lasciare spazio a conclusioni univoche (basti pensare che Giuseppe Mangialavori ha appellato la sentenza del Tar chiedendo di essere reintegrato nel ruolo di consigliere regionale al posto di Nazzareno Salerno);

- le modalità del tutto inconsuete e i tempi (altrettanto anomali) con i quali il legislatore ha modificato la legge elettorale (i cui effetti si sono rivelati completamente differenti dagli obiettivi dichiarati), la declaratoria di parziale incostituzionalità della legge ed il fondato dubbio che vi possano essere ulteriori profili d’incostituzionalità, impone lo svolgimento di un’inchiesta sull’attività amministrativa svolta, trattandosi di questione di interesse regionale e generale avente ad oggetto la legge fondamentale dei diritti democratici e la garanzia della sovranità popolare;


Tanto premesso, perche formi parte integrale e sostanziale della presente richiesta,

PRESENTANO

formale istanza perché sia istituita, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto della Regione Calabria e dell’art. 35 del Regolamento interno del Consiglio regionale, una commissione con il compito di svolgere una inchiesta sulla attività amministrativa della regione che ha portato il legislatore ad approvare la Legge Regionale 19 settembre 2014, n. 19 e di verificare l’adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare dell’attuale sistema elettorale calabrese all’esito della pronuncia della Corte costituzionale.

Reggio Calabria 28.03.2017

I Consiglieri regionali



WANDA FERRO

DOMENICO TALLINI

MARIO MAGNO

FAUSTO ORSOMARSO